



Domande e risposte sull'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus: nuove azioni per mobilitare investimenti e risorse essenziali

Bruxelles, 2 aprile 2020

In che modo l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) integra le misure adottate nell'ambito del primo pacchetto?

Il primo pacchetto di misure dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus si è concentrato sulla mobilitazione immediata di fondi strutturali per consentire una risposta rapida alla crisi. A tal proposito è stata introdotta una serie di modifiche molto importanti che estendono l'ambito di applicazione del sostegno dei fondi, forniscono liquidità immediata e consentono flessibilità nella modifica dei programmi. Il [primo pacchetto relativo all'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus consisteva di tre elementi principali](#): circa 8 miliardi di € di liquidità immediata per accelerare fino a 37 miliardi di € di investimenti pubblici europei, flessibilità nell'applicazione delle norme sulla spesa dell'UE ed estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE.

Il pacchetto odierno integra il primo introducendo una flessibilità straordinaria affinché tutto il sostegno finanziario non utilizzato a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei possa essere pienamente mobilitato. La flessibilità è garantita mediante: possibilità di trasferimento tra i 3 fondi della politica di coesione ([Fondo europeo di sviluppo regionale](#), [Fondo sociale europeo](#) e [Fondo di coesione](#)); trasferimenti tra le diverse categorie di regioni; e flessibilità per quanto riguarda la concentrazione tematica. Vi sarà inoltre la possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari al 100% per i programmi della politica di coesione per l'esercizio contabile 2020-2021, il che consentirà agli Stati membri di beneficiare dell'intero finanziamento UE per le misure connesse alla crisi. Il pacchetto CRII+ semplifica inoltre le fasi procedurali connesse all'attuazione dei programmi, all'uso degli strumenti finanziari e all'audit. Si tratta di una misura senza precedenti, giustificata dalla situazione eccezionale causata dalla pandemia di coronavirus.

L'iniziativa CRII+ fornisce inoltre sostegno agli indigenti modificando le norme del [Fondo di aiuti europei agli indigenti \(FEAD\)](#). Sarà ad esempio possibile distribuire aiuti alimentari e fornire assistenza materiale di base mediante buoni elettronici e fornire dispositivi di protezione, riducendo così il rischio di contaminazione. Sarà inoltre possibile finanziare le misure al 100% per l'esercizio contabile 2020-2021.

Le modifiche al [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca \(FEAMP\)](#) consentiranno inoltre una riassegnazione più flessibile delle risorse finanziarie all'interno dei programmi operativi in ciascuno Stato membro e una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi per quanto riguarda l'introduzione delle nuove misure. Le modifiche forniranno inoltre un sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e la sospensione della produzione e per i costi aggiuntivi gravanti sugli acquacoltori, nonché assistenza alle organizzazioni di produttori per l'ammasso di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per la seconda serie di misure, nelle ultime settimane la Commissione ha svolto ampie consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i settori interessati, tenendo conto di oltre 200 richieste di chiarimenti e consulenza ricevute dalle autorità nazionali in merito alla loro gestione delle misure di risposta alle crisi nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus.

Agevolare gli investimenti finanziati dall'UE

Quali sono le modifiche alle norme della politica di coesione proposte dalla Commissione?

L'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus consente la mobilitazione di tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione che non è stato utilizzato al fine di affrontare gli effetti che la crisi sanitaria ha sulle nostre economie e società. Alcune fasi procedurali connesse all'attuazione dei programmi e all'audit saranno semplificate per assicurare la flessibilità, garantire la certezza del diritto e ridurre i requisiti amministrativi. La Commissione propone in particolare di:

- offrire agli Stati membri, in via eccezionale e temporanea, la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% ai programmi della politica di coesione per l'esercizio di bilancio 2020-2021;
- generare ulteriore flessibilità per il trasferimento di risorse tra i fondi della politica di coesione e tra

le categorie di regioni;

- esentare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione tematica, al fine di consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i settori più colpiti dall'attuale crisi;
- esentare gli Stati membri dall'obbligo di modificare gli accordi di partenariato;
- posticipare il termine per la presentazione delle relazioni annuali per il 2019;
- estendere la possibilità di utilizzare un metodo di campionamento non statistico;
- prevedere l'esenzione dall'obbligo di revisione e aggiornamento delle valutazioni ex-ante e dei piani aziendali al fine di agevolare l'adeguamento degli strumenti finanziari per affrontare efficacemente la crisi sanitaria;
- rendere ammissibili in via eccezionale le spese per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto della pandemia di coronavirus;
- prevedere una limitata flessibilità finanziaria alla chiusura dei programmi al fine di consentire agli Stati membri e alle regioni di sfruttare appieno il sostegno offerto dal finanziamento dell'UE;
- consentire al Fondo europeo di sviluppo regionale di fornire sostegno alle imprese in difficoltà in queste specifiche circostanze in linea con la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.

Quali sono le condizioni per l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100% per i programmi della politica di coesione?

Gli Stati membri possono richiedere modifiche dei programmi operativi per consentire l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100% per l'esercizio contabile 2020-2021.

Tali richieste possono essere presentate durante l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021. Questa misura eccezionale è proposta per consentire agli Stati membri di beneficiare dell'intero finanziamento dell'UE per le misure connesse alla pandemia di coronavirus. Il tasso di cofinanziamento del 100% si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata con decisione della Commissione prima del termine dell'esercizio contabile in questione.

C'è un limite al trasferimento delle risorse tra categorie di regioni?

Attualmente gli Stati membri possono trasferire tra le regioni fino al 3% dei fondi stanziati. Nella proposta odierna non vi è più alcun limite, poiché l'impatto del coronavirus non rispetta la consueta categorizzazione delle regioni più o meno sviluppate prevista dalla politica di coesione. Poiché ci troviamo nell'ultimo anno del periodo di programmazione 2014-2020, questa totale flessibilità si applica solo agli stanziamenti del bilancio 2020.

Al fine di garantire una continua attenzione alle regioni meno sviluppate, gli Stati membri dovrebbero valutare in primo luogo altre possibilità di trasferimento dei finanziamenti prima di prendere in considerazione il trasferimento dai bilanci delle regioni meno sviluppate a quelli delle regioni più sviluppate. In altre parole, i trasferimenti non dovrebbero ostacolare gli investimenti essenziali nella regione di origine o impedire il completamento delle operazioni selezionate in precedenza. Inoltre, i trasferimenti possono essere richiesti dagli Stati membri solo per operazioni connesse al coronavirus nel contesto della relativa crisi. Va ricordato che l'obiettivo della politica di coesione è ridurre il ritardo delle regioni meno favorite. Tale principio è sancito dal trattato e dovrebbe essere rispettato anche nelle circostanze attuali.

Come funzionerà il trasferimento tra i fondi della politica di coesione? A quali condizioni potrà avvenire?

Il trasferimento avviene su base volontaria. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire le risorse disponibili in relazione alla programmazione per il 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione.

A seguito di questa decisione non sarà necessario rispettare la quota minima per il Fondo sociale europeo, fissata al 23,1%, e la quota minima per il Fondo di coesione per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria definitiva totale.

I trasferimenti non incidono sulle risorse destinate all'[iniziativa a favore dell'occupazione giovanile](#).

Le risorse trasferite tra il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione in risposta alla crisi causata dal coronavirus sono attuate conformemente alle norme del fondo cui vengono trasferite.

Cosa comporta l'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione tematica?

Nel periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri devono concentrare il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nei regolamenti specifici per i fondi sono state pertanto stabilite norme particolari che impongono agli Stati membri di concentrare l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale sull'economia a basse emissioni di carbonio o sul sostegno alla ricerca e all'innovazione, e l'assistenza del Fondo sociale europeo sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

Nel contesto attuale della pandemia di coronavirus è giustificato esentare in via eccezionale gli Stati membri dall'obbligo di rispettare tali requisiti di concentrazione tematica fino alla fine del periodo di programmazione. Ciò aiuterà gli Stati membri a mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere alla crisi.

Cosa succede se la pandemia di coronavirus viene invocata come causa di forza maggiore? Quali saranno gli effetti sulle norme di attuazione?

La Commissione ritiene che si dovrebbe applicare tutta la flessibilità necessaria nel caso in cui i beneficiari non riescano a rispettare gli obblighi in maniera puntuale per motivi legati alla pandemia di coronavirus (ad esempio a causa dell'indisponibilità del personale). Analogamente la Commissione dimostrerà la stessa flessibilità nel valutare il rispetto degli obblighi da parte degli Stati membri.

Di conseguenza, se la pandemia di coronavirus è invocata come causa di forza maggiore, occorre presentare informazioni sugli importi per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento: tali informazioni vanno presentate a un livello aggregato in base alla priorità per le operazioni aventi costi complessivi ammissibili inferiori a 1 milione di €.

Cosa comporta l'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di modificare gli accordi di partenariato?

Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta alla pandemia di coronavirus e ridurre gli oneri amministrativi, determinati obblighi procedurali collegati all'attuazione dei programmi saranno semplificati.

In particolare, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati fino alla fine del periodo di programmazione, né per riflettere precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre altre modifiche.

Tenendo conto che nei prossimi mesi sarà trattato un numero considerevole di modifiche dei programmi, questa proposta semplificherà drasticamente il processo di riprogrammazione.

Cosa comporta l'estensione della possibilità di utilizzare un metodo di campionamento non statistico?

La situazione attuale può avere un impatto su determinati compiti, ad esempio sul lavoro di audit sia negli Stati membri sia a livello di UE. Di conseguenza, in queste circostanze eccezionali determinati obblighi procedurali collegati agli audit possono essere semplificati.

Per quanto riguarda i fondi della politica di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, le autorità di audit possono decidere, sulla base del loro giudizio professionale, di utilizzare un metodo di campionamento non statistico per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2019 e termina il 30 giugno 2020. Ciò ridurrà notevolmente il numero necessario di operazioni oggetto di audit e, di conseguenza, la pressione sui beneficiari finali e sulle autorità di audit.

Oltre a questa modifica legislativa la Commissione collaborerà strettamente con le autorità nazionali per utilizzare metodi aggiuntivi che consentiranno ai revisori degli Stati membri di svolgere i propri compiti.

Cosa comporta l'esenzione dall'obbligo di revisione e aggiornamento delle valutazioni ex-ante e dei piani aziendali?

Al fine di utilizzare gli strumenti finanziari dell'UE per affrontare questa crisi sanitaria, sarà necessario modificare la procedura di attuazione. In circostanze normali gli Stati membri dovrebbero modificare i documenti giustificativi, che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato per gli scopi previsti.

Tuttavia nella situazione attuale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi nell'attuazione, la revisione e l'aggiornamento della valutazione ex-ante e i piani aziendali aggiornati o i documenti equivalenti non saranno più richiesti fino alla fine del periodo di programmazione.

In che modo si consentirà una limitata flessibilità finanziaria alla chiusura dei programmi?

La Commissione propone di consentire agli Stati membri un "eccesso di spesa" fino al 10% del bilancio assegnato a una data priorità, a condizione che sia compensata da una riduzione equivalente in un'altra priorità dello stesso programma. Questa flessibilità si applicherà al programma complessivo,

vale a dire anche alle spese sostenute prima del 1° febbraio, ma sarà applicata solo alla chiusura dei programmi (l'accettazione degli ultimi conti annuali). Ciò consentirà la possibilità di un cofinanziamento più elevato di misure diverse, senza la necessità di modificare il programma. Non viene modificato il sostegno totale disponibile a titolo dei fondi della politica di coesione e del FEAMP.

Questa possibilità non è prevista dalle norme vigenti, e costituisce un ulteriore modo per aumentare la flessibilità a favore degli Stati membri che desiderano utilizzare i programmi finanziati dalla politica di coesione e dal FEAMP per affrontare le conseguenze della crisi sanitaria.

Come saranno rese ammissibili al rimborso le spese per le operazioni completate o pienamente realizzate nel contesto della pandemia di coronavirus?

Per garantire il maggior valore aggiunto possibile degli investimenti dell'UE, le norme dell'UE non consentono il finanziamento di operazioni che sono state materialmente completate o pienamente realizzate prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell'ambito del programma.

Tuttavia, nelle attuali circostanze eccezionali dovute alla pandemia di coronavirus, è opportuno che ciò sia consentito in via eccezionale al fine di garantire che le operazioni già realizzate in risposta alla crisi possano ricevere il sostegno dell'UE. Tali operazioni possono essere selezionate anche prima che venga effettuata la necessaria modifica del programma. Ciò significa che le operazioni che prevedono, ad esempio, l'acquisto di attrezzature mediche diventano retroattivamente ammissibili al sostegno dell'UE anche se l'acquisto è già stato effettuato prima dell'entrata in vigore della proposta di modifica. In questo modo si allevierà la pressione sui bilanci nazionali e regionali per rispondere alla crisi sanitaria.

La Commissione eliminerà l'obbligo di rispettare le norme applicabili di gestione e controllo previste dalla politica di coesione?

Poiché è necessario tutelare il bilancio dell'UE e il denaro dei contribuenti, tutti i meccanismi di controllo e di audit resteranno in vigore. La Commissione si limita a proporre di semplificare e chiarire determinate norme relative all'audit, all'attuazione degli strumenti finanziari e all'ammissibilità nel contesto della pandemia di coronavirus.

Ciò significa che il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei rimane pienamente applicabile anche nelle attuali circostanze eccezionali. È il caso, in particolare, delle norme relative all'istituzione e al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, che rimangono un'importante garanzia per verificare il loro funzionamento e la legittimità e regolarità delle operazioni.

Quali sono le condizioni per l'erogazione di sostegno alle imprese in difficoltà a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale?

L'attuale modifica del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale mira a garantire il pieno allineamento tra l'approccio seguito nel quadro della disciplina dell'UE applicabile agli aiuti di Stato e le norme e le condizioni in base alle quali il FESR può offrire sostegno alle imprese nell'attuale situazione di crisi legata alla pandemia di coronavirus. Ciò fa seguito, in particolare, all'adozione da parte della Commissione, in data 19 marzo 2020, del [quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto della pandemia di coronavirus](#), che consente agli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie in modo più flessibile.

Attenuare l'impatto sugli indigenti

Che cos'è il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)?

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli interventi dei paesi dell'UE volti alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base agli indigenti. Ciò comprende prodotti alimentari, indumenti e altri articoli essenziali per uso personale, ad esempio calzature, sapone e shampoo. L'assistenza materiale deve essere accompagnata da misure di inclusione sociale, quali misure di orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire dalla povertà. Le autorità nazionali possono inoltre fornire assistenza non materiale alle persone indigenti, al fine di alleviare le forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la deprivazione abitativa, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. Le autorità nazionali possono acquistare i prodotti alimentari e i beni e fornirli a organizzazioni partner, o finanziare tali organizzazioni affinché li acquistino esse stesse. Le organizzazioni partner che acquistano i prodotti alimentari o i beni possono distribuirli direttamente, o chiedere aiuto ad altre organizzazioni partner. Concretamente, per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati oltre 3,8 miliardi di € per il FEAD. I paesi dell'UE devono inoltre contribuire con almeno un 15% di cofinanziamento nazionale ai propri programmi nazionali.

Perché si propone una modifica delle attuali norme del FEAD?

La crisi legata al coronavirus costituisce una sfida senza precedenti per le operazioni sostenute dal

FEAD, e soprattutto presenta rischi specifici per gli stessi indigenti. Per evitare che siano vittime della malattia è necessario adottare urgentemente misure specifiche, ad esempio fornendo agli indigenti, nonché ai lavoratori e ai volontari che consegnano gli aiuti, i necessari dispositivi di protezione e garantendo che l'assistenza del FEAD continui a raggiungere le persone più vulnerabili. I vincoli in termini logistici e di risorse umane, dovuti in particolare alle misure di confinamento e distanziamento sociale, rendono sempre più difficile la distribuzione di prodotti alimentari e la fornitura di assistenza materiale di base, nonché il sostegno all'inclusione sociale. Molti volontari, che rappresentano il pilastro del Fondo, non possono più essere mobilitati poiché spesso appartengono ai gruppi a più alto rischio di malattia grave causata dal coronavirus. Sono quindi necessari nuovi metodi di consegna, ad esempio la consegna mediante buoni elettronici, al fine di garantire la sicurezza degli indigenti e di tutte le persone coinvolte nell'attuazione del FEAD.

Quali sono le modifiche che la Commissione propone di apportare alle norme del FEAD?

Le misure proposte includono:

- l'ammissibilità della spesa per le operazioni del FEAD che promuovono le capacità di risposta alla crisi legata alla pandemia di coronavirus a partire dal 1° febbraio 2020;
- un'indicazione esplicita dell'ammissibilità delle spese relative ai dispositivi di protezione per le organizzazioni partner;
- l'esenzione temporanea di alcune misure di sostegno del FEAD dall'approvazione della Commissione;
- la possibilità di distribuire aiuti alimentari e fornire assistenza materiale di base mediante buoni elettronici, riducendo quindi il rischio di contaminazione;
- l'erogazione del 100% di cofinanziamento (anziché dell'85%), da applicare per l'esercizio contabile 2020-2021.

Le modifiche proposte sono intese a consentire alle autorità di gestione, alle organizzazioni partner e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Fondo di rispondere rapidamente alle nuove esigenze emergenti dei gruppi destinatari che si trovano ad affrontare ulteriori avversità derivanti dalla crisi. A tal proposito, e in particolare per quanto riguarda le sfide connesse in materia di inclusione sociale, il Fondo sociale europeo (FSE) integrerà il sostegno fornito dal FEAD.

Sostegno al settore dei prodotti ittici

Quali misure sono previste nella proposta per attenuare l'impatto della pandemia di coronavirus sul settore della pesca e dell'acquacoltura?

Per alleviare l'impatto della pandemia di coronavirus sul settore della pesca e dell'acquacoltura la proposta prevede le seguenti misure specifiche:

- il sostegno ai pescatori per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia di coronavirus;
- il sostegno agli acquacoltori per la sospensione temporanea della produzione o per i costi aggiuntivi causati dalla pandemia di coronavirus;
- il sostegno alle organizzazioni di produttori, e relative associazioni, per l'ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in conformità all'organizzazione comune dei mercati.

Si propone che tali misure siano ammissibili retroattivamente a partire dal 1° febbraio 2020 e rimangano disponibili fino al 31 dicembre 2020.

Ulteriori modifiche al regolamento FEAMP mirano a garantire una riassegnazione flessibile delle risorse finanziarie all'interno dei programmi operativi.

In che modo la proposta sostiene l'arresto temporaneo delle attività di pesca?

Per attenuare le notevoli conseguenze socioeconomiche della pandemia di coronavirus e ridurre la necessità di liquidità nell'economia, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) concederà una compensazione finanziaria ai pescatori per l'arresto temporaneo delle loro attività di pesca. L'UE coprirà al massimo il 75% di questa compensazione, mentre l'importo rimanente sarà a carico degli Stati membri. Il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla pandemia di coronavirus non sarà soggetto al massimale finanziario applicabile agli altri casi di arresto temporaneo, consentendo quindi agli Stati membri di concedere il sostegno in base alle esigenze. I pescherecci che hanno già raggiunto la durata massima di sei mesi di sostegno del FEAMP per l'arresto temporaneo a norma dell'articolo 33 del regolamento FEAMP saranno tuttavia ammissibili al sostegno nell'ambito delle misure previste dall'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus fino alla fine del 2020.

In che modo la proposta sostiene gli acquacoltori?

La proposta introduce per gli acquacoltori una compensazione per la sospensione o la riduzione temporanea della produzione, se causate dalla pandemia di coronavirus, che sarà calcolata sulla base del mancato guadagno. L'UE coprirà fino al 75% di questa compensazione, mentre l'importo rimanente sarà a carico degli Stati membri.

In che modo la proposta garantisce la semplificazione delle procedure?

Considerata l'urgenza del sostegno necessario, sarà possibile applicare una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi degli Stati membri relativa alle misure specifiche e alla riassegnazione delle risorse finanziarie. La procedura semplificata dovrebbe contemplare tutte le modifiche necessarie alla piena attuazione delle misure in questione, compresa la loro introduzione e la descrizione dei metodi per il calcolo del sostegno.

La proposta della Commissione prevede anche la flessibilità di bilancio. Quali sono le novità?

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui previsti per gli impegni e i pagamenti nel quadro finanziario pluriennale. La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il FEAMP resta pertanto invariata, essendo il FEAMP uno dei cinque Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE).

Il blocco o la notevole riduzione delle attività di pesca e di acquacoltura lascia poco spazio per attuare le misure e i programmi operativi attuali del FEAMP con normalità. La Commissione propone pertanto di concedere agli Stati membri la massima flessibilità per l'assegnazione in tempi brevi delle risorse che consentano di far fronte alle esigenze causate dalla pandemia di coronavirus. Le risorse disponibili per il controllo della pesca, la raccolta di dati scientifici e la compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche restano tuttavia separate per garantire l'attuazione della politica comune della pesca (PCP). Le altre risorse disponibili nell'ambito del regime di gestione concorrente dovrebbero essere assegnate dagli Stati membri in base alle loro esigenze.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

Quali benefici trarranno le organizzazioni di produttori dalla proposta della Commissione?

Considerato il ruolo fondamentale delle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, il limite per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione è innalzato dal 3% al 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata. Gli Stati membri potranno inoltre concedere alle organizzazioni di produttori anticipi che possono arrivare fino al 100% del sostegno finanziario.

Perché la Commissione ha deciso di reintrodurre l'aiuto al magazzinaggio e di estendere il suo ambito di applicazione ai prodotti dell'acquacoltura?

Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e acquacoltura causate dalla pandemia di coronavirus e il conseguente rischio di pregiudizio per i mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rendono opportuna l'istituzione di un meccanismo per l'ammasso di tali prodotti destinati al consumo umano. Ciò favorirà una maggiore stabilità del mercato, ridurrà il rischio che tali prodotti vadano sprecati o siano convertiti in alimenti non destinati al consumo umano e contribuirà ad assorbire l'impatto della crisi sulla restituzione dei prodotti.

Il meccanismo dovrebbe consentire ai produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di conservazione per le specie simili e garantire che sia mantenuta una concorrenza leale tra i produttori.

Per consentire agli Stati membri di reagire rapidamente alla repentinità e all'imprevedibilità della pandemia di coronavirus, gli Stati membri avranno la facoltà di fissare un prezzo limite per l'attivazione del meccanismo di ammasso da parte delle loro organizzazioni di produttori. Tale prezzo limite di attivazione dovrebbe essere fissato in modo da mantenere una concorrenza leale tra gli operatori.

Sostegno agli agricoltori e alle zone rurali

Quali misure dell'iniziativa CRII+ sosterranno direttamente gli agricoltori e le zone rurali?

La Commissione propone di aumentare la flessibilità nell'uso degli strumenti finanziari. Gli agricoltori e altri beneficiari dello sviluppo rurale potranno avere accesso a prestiti o garanzie fino a 200 000 € a condizioni favorevoli, ad esempio tassi di interesse molto ridotti o piani di pagamento favorevoli nell'ambito del FEASR. Di norma questi strumenti finanziari devono essere collegati a investimenti, mentre con questa nuova misura possono aiutare gli agricoltori a disporre di flusso di cassa per finanziare costi o compensare perdite temporanee.

I fondi per lo sviluppo rurale possono inoltre essere utilizzati per investimenti in strutture mediche e infrastrutture su piccola scala in zone rurali, ad esempio per adeguare i centri sanitari affinché possano provvedere alle cure di un numero crescente di pazienti o per creare strutture sanitarie mobili che

consentano di effettuare test e prestare cure agli agricoltori e agli abitanti delle zone rurali.

Quali misure nell'ambito dell'iniziativa CRII+ aiuteranno gli Stati membri nell'attuazione dei loro programmi di sviluppo rurale?

Gli Stati membri incontrano difficoltà pratiche nel soddisfare determinati requisiti previsti dalla politica agricola comune (PAC) e la Commissione intende contribuire con una serie di misure concrete.

In primo luogo, gli Stati membri potranno riassegnare nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale (PSR) i fondi inutilizzati, invece di restituirli al bilancio dell'UE. I fondi dovranno comunque essere utilizzati nel quadro dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

In secondo luogo, gli Stati membri che vogliono modificare i loro programmi di sviluppo rurale non dovranno nemmeno modificare i loro accordi di partenariato relativi ai fondi SIE conclusi per il periodo di bilancio 2014-2020: ciò eliminerà alcune procedure amministrative per gli Stati membri.

In terzo luogo, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi di sviluppo rurale. In queste circostanze eccezionali, la Commissione ha rinviato la scadenza del termine per la presentazione delle relazioni (originariamente prevista per il 30 giugno) al fine di dare più tempo alle autorità per elaborarle.

Quali altre misure vengono adottate nell'ambito della politica agricola comune (PAC) per sostenere il settore agroalimentare in queste circostanze eccezionali?

Oltre alle misure direttamente collegate al FEASR nell'ambito dell'iniziativa CRII+, la Commissione propone una maggiore flessibilità e semplificazione degli altri strumenti della politica agricola comune (PAC).

In primo luogo, la scadenza del termine per le domande di pagamento relative alla PAC sarà prorogato di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, in modo da dare agli agricoltori più tempo per compilare la domanda sia per i pagamenti diretti sia per i pagamenti per lo sviluppo rurale.

In secondo luogo, per incrementare il flusso di cassa degli agricoltori, la Commissione aumenterà gli anticipi dei pagamenti diretti e dei pagamenti per lo sviluppo rurale. Le percentuali degli anticipi passeranno dal 50% al 70% per i pagamenti diretti, e dal 75% all'85% per i pagamenti per lo sviluppo rurale. Gli agricoltori inizieranno a ricevere questi anticipi dal 16 ottobre 2020.

La Commissione proporrà infine una riduzione dei controlli fisici in loco e lascerà un maggiore margine di manovra per quanto concerne i requisiti temporali. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi ed eviterà ritardi inutili. Attualmente gli Stati membri devono effettuare controlli per garantire che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità. Tuttavia, nelle attuali circostanze eccezionali, è fondamentale ridurre al minimo i contatti fisici tra gli agricoltori e gli ispettori che effettuano i controlli.

Si stanno attualmente ultimando le procedure giuridiche per l'adozione di queste misure.

QANDA/20/574

Contatti per la stampa:

[Vivian LOONELA](#) (+32 2 296 67 12)

[Sara SOUMILLION](#) (+32 2 296 70 94)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)